



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche

Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

AISPEC
ASSITOL
ASSOBIODIESEL
ASSOCOSTIERI – Unione biocarburanti
ASSOPETROLI
ASSODISTIL
UNIONE PETROLIFERA
FEDERCHIMICA (Gruppo fonti rinnovabili)
e per conoscenza
MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Energia
Struttura: DGSAIE_UffProt
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0025753 - 07/11/2017 - USCITA

Oggetto: Disciplina in materia di biocarburanti – Modificazioni alla circolare prot. 0018386 del 3 agosto 2015

In relazione alla circolare in oggetto, la tematica riguardante il “Trattamento degli Used Cooked Oil (UCO)” è sostituita dal seguente testo:

Via Veneto, 33 – 00187 Roma
tel. +39 06 47052404 – fax +39 06 47887853
e-mail: biocarburanti@pec.gse.it



“Nel caso di UCO:

- prodotti in un Paese dove non sia presente il Consorzio di cui al d.lgs. 152/2006 articolo 233 comma 1 o altri sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'articolo 233 comma 9, ma che rientri tra quelli previsti dal Titolo V del Regolamento 1013/2006, e
- che vengano lavorati in UE per successiva trasformazione in biocarburanti,

il riconoscimento del double counting, ai sensi del DM 23 gennaio 2012, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) gli UCO prodotti devono essere identificati come “rifiuti” ai sensi della direttiva 2008/98/CE. A tal fine l'Organismo di certificazione rilascia una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante che, durante le ispezioni, abbia verificato che tale identificazione avviene applicando i principi contenuti nella direttiva 2008/98/CE;
- b) sia certificata l'intera catena di produzione del biocarburante a partire almeno dal soggetto raccoglitore (cioè colui che raccoglie gli UCO dagli operatori che li producono);
- c) il raccoglitore dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso dell'elenco di tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui ha ritirato l'UCO e dell'autodichiarazione da parte del ristoratore o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro;
- d) in aggiunta alle normali informazioni presenti nella documentazione di sostenibilità, sia presente una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, da parte dell'organismo di certificazione del raccoglitore, che faccia espresso riferimento al numero del certificato di conformità dello stesso raccoglitore e nella quale sia specificato che sono state svolte operazioni di verifica sulla tracciabilità degli UCO raccolti, allo scopo di accertare, presso i soggetti produttori, la congruità tra i quantitativi ritirati dal soggetto raccoglitore e gli olii vergini da cui l'UCO è stato generato nell'anno di riferimento. Tale congruità può essere verificata analizzando alternativamente le seguenti documentazioni:
 - documenti di trasporto;
 - documenti contabili;
 - fatture;
 - registri di carico scarico di magazzino.

Tali operazioni di verifica devono essere svolte su un campione pari almeno alla radice quadrata del numero totale di ristoranti o altre strutture produttrici di UCO.

La dichiarazione di cui al punto a) deve accompagnare ogni partita.



Tutta la documentazione di cui ai punti b), c) e d) deve essere tenuta a disposizione da parte del soggetto raccoglitore per eventuali verifiche e non deve accompagnare le singole partite.”

Restano invariate le altre indicazioni operative riportate nella Circolare prot. 0018386 del 3 agosto 2015.

Le Associazioni in indirizzo sono tenute a dare diffusione della presente nota presso i propri associati.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Gilberto Diaturo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Diaturo', written over the printed name.